

# **ACCORDO QUADRO**

**TRA**

**COMMISSIONE REGIONALE ABI LIGURIA**

**E**

**LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI**

**PER IL SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE COLPITA DAL CROLLO DEL  
VIADOTTO POLCEVERA (PONTE MORANDI) DEL 14 AGOSTO  
2018**

**4 DICEMBRE 2018**

## PREMESSO CHE

- Il crollo del Ponte Morandi avvenuto a Genova il 14 agosto 2018, è un evento drammatico che ha duramente colpito la città di Genova, i suoi abitanti e il suo tessuto economico e produttivo, suscitando forte partecipazione e coinvolgimento da parte dell'intera comunità nazionale;
- i danni economici, morali e sociali subiti dalla città di Genova hanno richiesto un'ampia mobilitazione dell'intero sistema Paese per favorire il rapido ritorno alla normalità di coloro che si sono trovati improvvisamente in condizioni di gravi difficoltà per aver subito il danneggiamento o l'inagibilità anche parziale degli immobili dedicati all'abitazione e/o al lavoro;
- le Banche e le Associazioni dei Consumatori (da ora "le Parti") hanno avviato da subito diverse iniziative a supporto delle persone, delle famiglie di Genova, colpite dal crollo del Ponte anche in attuazione dell'Accordo stipulato con il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Associazioni dei consumatori il 26 ottobre 2015;
- il 9 ottobre 2018 le Parti hanno tenuto un primo incontro a Genova, presso la sede della Commissione Regionale ABI della Liguria, per fare il punto della situazione e per definire il quadro generale dei primi provvedimenti adottati o in corso di adozione, per assicurare misure idonee soprattutto per la gestione dell'immediata emergenza e per gettare le basi degli interventi a medio e più lungo periodo;
- nel corso di tale incontro si è realizzato un prezioso scambio di informazioni sulla situazione e sono emersi elementi utili sui possibili interventi, già avviati o da promuovere in seguito, per rispondere alle esigenze della popolazione e del territorio coinvolto e alle conseguenze dei gravi danni subiti sul piano economico e finanziario, tenendo conto della specificità dei servizi e dei prodotti forniti dal mondo bancario operante in regione;
- è inoltre emersa, in particolare, una comune consapevolezza sulla necessità di assicurare ai cittadini colpiti dal crollo del Ponte una continua e adeguata opera di informazione sulle misure prese dal mondo bancario per venire incontro a tali esigenze della popolazione.

**FERMO RESTANDO CHE LE BANCHE E GLI INTERMEDIARI FINANZIARI  
ADERENTI AL PRESENTE ACCORDO POSSONO OFFRIRE CONDIZIONI  
MIGLIORATIVE RISPETTO A QUANTO DI SEGUITO PREVISTO**

**LE PARTI CONCORDANO DI:**

- prevedere, per le banche e gli intermediari finanziari che vogliono aderire, (i) la sospensione, per almeno 12 mesi, del pagamento della quota capitale delle rate dei prestiti personali per i danneggiati residenti nella cosiddetta "zona rossa" o zone limitrofe come definite dall'Autorità commissariale a seguito del crollo del Ponte Morandi, con le modalità previste dall'Accordo siglato da ABI e le Associazioni dei consumatori il 31 marzo 2015 e (ii) per tutti i cittadini che hanno la propria sede di lavoro all'interno della cosiddetta "zona rossa" o zone limitrofe come definite dall'Autorità commissariale a seguito del crollo del Ponte Morandi, la sospensione, per almeno 12 mesi, del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa nei casi di (a) perdita del posto di lavoro qualora non si è in possesso dei requisiti per la sospensione di cui all'art. 2, comma 475 e ss della legge n. 244/2007 (cosiddetto Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa) o (b) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. CIG; CIGS; c.d. ammortizzatori sociali in deroga, nonché analoghe prestazioni di fondi di solidarietà di cui all'art.3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92; contratti di solidarietà; altre misure di sostegno del reddito). Le banche e gli intermediari finanziari che volontariamente intendono aderire all'iniziativa, dovranno darne specifica comunicazione all'ABI entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione della lettera circolare dell'ABI con cui quest'ultima darà tempestiva informativa del presente Protocollo. L'ABI provvederà a pubblicare e tenere aggiornata sul proprio sito internet la lista delle banche e degli intermediari finanziari aderenti e delle misure di sospensione offerte;

- contribuire, con un comune impegno, alla più ampia pubblicizzazione delle iniziative autonomamente assunte dalle banche e dagli intermediari finanziari del territorio a supporto della popolazione della città di Genova;
- costituire un tavolo di lavoro che possa esaminare e promuovere possibili ulteriori iniziative a sostegno della popolazione colpita dal crollo del Ponte Morandi, da avviare nel contesto del dialogo con le Istituzioni pubbliche competenti a livello locale e nazionale, con le modalità previste dall'Accordo siglato da ABI e dalle Associazioni dei consumatori il 31 marzo 2015.

Le parti altresì invitano le banche e gli intermediari finanziari aderenti a valutare la possibilità di offrire finanziamenti a condizioni agevolate, nel rispetto della normativa vigente.

**Commissione Regionale ABI della Liguria**

---

**Associazione dei consumatori:**

**ADICONSUM**

---

**ADOC**

---

**ASSOUTENTI**

---

**CODACONS**

---

**FEDERCONSUMATORI**

---

**LEGA CONSUMATORI LIGURIA**

---

**SPORTELLO DEL CONSUMATORE**

---

**SPORTELLI CONSUMATORI  
IN RETE**

---

**(6.12.2018) CASA DEL CONSUMATORE**

---